

R.G. n.148/2018
SENT. n. 510/2018
Cron. n. 3326/2018



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PAVIA

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace di Pavia, avv. C. Tiziana Belviso, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n.148 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, promossa da

ROSIA CURINI, rappresentato e difeso dall'avv.

Roberto Iacovacci in virtù di mandato a margine del ricorso,

- OPPONENTE -

c o n t r o

COMUNE DI TORREVECCHIA PIA, in persona del Sindaco in carica,

- OPPOSTO CONTUMACE-

OGGETTO: opposizione a sanzione amministrativa.

CONCLUSIONI

Come da atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato parte opponente adiva il Giudice di Pace di Pavia per sentir pronunciare l'annullamento dei verbali di

accertamento di violazione emessi per violazione dell'art.142 del codice della strada

Il giudice fissava per il giorno 20.09.2018 l'udienza di comparizione delle parti con provvedimento del 15.02.2018, notificato all'amministrazione opposta in data 22.03.2018.

All'udienza del 20.09.2018 parte opponente insisteva nell'accoglimento del ricorso; il Giudice dichiarava la contumacia dell'opposto e decideva come da separato dispositivo e contestuale motivazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda dell'opponente deve trovare accoglimento.

In via preliminare si deve rilevare che parte opposta non si è costituita in giudizio nel termine perentorio dei dieci giorni pur avendo ricevuto la notifica del decreto di fissazione di tale udienza nel termine di legge.

Tale costituzione risulta essere necessaria di quanto normativamente previsto in virtù del combinato disposto degli artt. 416 c.p.c. e 7 D.Lgs. n.150/2011.

Nel termine dei dieci giorni a pena di decadenza l'amministrazione opposta deve indicare le proprie difese in fatto e diritto, i mezzi di prova e i documenti da depositare.

Non essendosi parte opposta costituita nel termine perentorio normativamente previsto, la stessa non ha adempiuto all'onere probatorio sulla stessa incombente in relazione alla responsabilità dell'opponente.

Si deve rilevare che, nel caso di specie, le violazioni sono state accertate con l'utilizzo di apparecchiatura funzionante con modalità automatica e, pertanto, quanto descritto nei verbali non fa fede sino a querela di falso.



Dall'esame della documentazione in atti non risulta dimostrato che l'apparecchiatura utilizzata per il rilevamento della velocità sia stata omologata né sottoposta a taratura ed alle verifiche periodiche di funzionalità.

Sul punto, con la sentenza n.113/15, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.45, comma 6, del decreto legislativo n.285/1992, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura.

La Corte Costituzionale ha statuito che *"...il ragionevole affidamento che deriva dalla custodia e dalla permanenza della funzionalità delle apparecchiature, garantita quest'ultima da verifiche periodiche conformi alle relative specifiche tecniche, degrada tuttavia in assoluta incertezza quando queste ultime non vengono effettuate..."* ed ancora *"...il bilanciamento dei valori in gioco realizzato in modo non implausibile nel vigente art.142/6 del codice della strada trasmoda nella irragionevolezza, nel momento in cui il diritto vivente formatosi sull'art. 45, comma 6, del medesimo codice consente alle amministrazioni preposte agli accertamenti di evitare ogni successiva taratura e verifica..."*.

Per effetto di tale declaratoria di illegittimità costituzionale, con sentenza n.9645 dell'11 maggio 2016 la Corte di Cassazione ha affermato il principio che *"...tutte le apparecchiature di misurazione della velocità (che è elemento valutabile e misurabile) devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento, che non può essere dimostrato o attestato con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità. In difetto di esse certificazioni, l'accertamento della*

infrazione è viziato ed il relativo verbale suscettibile di annullamento....”

Sulla base di quanto statuito dalla Corte Costituzionale e del recente orientamento della Corte di Cassazione si deve ritenere che, ai fini della legittimità del verbale, deve essere dimostrata sia la taratura dell'apparecchiatura che la corretta funzionalità della stessa.

Pertanto, non essendo stata fornita alcuna prova circa l'omologazione dell'apparecchiatura utilizzata per il rilevamento, né la taratura e la verifica del corretto funzionamento della stessa, l'accertamento dell'infrazione risulta essere viziato con la conseguenza che devono essere annullati i verbali impugnati.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nella misura ivi indicata e ritenuta congrua.

P. Q. M.

il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando,

- accoglie il ricorso proposto da *Stefano Guadagnoli*
- per l'effetto, annulla i verbali di accertamento di violazione impugnati,
- condanna parte opposta alla rifusione delle spese di lite dell'opponente che liquida in complessivi Euro 373,00, di cui Euro 43,00 per spese e Euro 330,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nonché IVA e CPA come per legge.

Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Pavia, li 20.09.2018.

Il Giudice di Pace

avv. C. *Tiziana* Belviso



Depositato in cancelleria
Pavia, li *20/09/2018*
IL CANCELLIERE
Bettina Anna Filippone